



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2012

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70

OGGETTO: Contratto di ospitalità per installazione, gestione e manutenzione di apparati wi-max di proprietà della ditta Linkem spa su un palo di illuminazione posto nel nuovo centro sportivo di proprietà comunale del Comune di Mergozzo individuato al CT al foglio 28 mappale 183.-

L'anno duemiladodici , addì ventinove del mese di ottobre, alle ore 18 e minuti 30, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOGNETTI Paolo	Sindaco	X	
NIBBIO Ferruccio	Vice Sindaco		X
AGNESINA Francesco	Assessore	X	
DIFINO Giuseppina	Assessore	X	
OLIVA Emanuela	Assessore	X	
		4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2012

OGGETTO: Contratto di ospitalità per installazione, gestione e manutenzione di apparati wi-max di proprietà della ditta Linkem spa su un palo di illuminazione posto nel nuovo centro sportivo di proprietà del comune di Mergozzo individuato al ct. al foglio 28 mappale 183.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune è proprietario ed ha la disponibilità di un palo di illuminazione posto nel nuovo centro sportivo comunale sito in Mergozzo e catastalmente censito nel CT a foglio 28 mappale 183;

RILEVATO che la società Linkem spa avente sede a Roma, operatore di telecomunicazioni, ha manifestato il proprio interesse a ricevere il servizio di ospitalità presso il predetto immobile, per il posizionamento di propri apparati Wi-Max, verso il pagamento di un canone annuo di € 1.500,00, soggetto ad aggiornamento Istat e per la durata di 6 anni, rinnovabili;

RITENUTO di potere accogliere la sopra citata manifestazione di interesse, oltre che per garantire maggiori entrate al comune, anche perché consente ai nostri cittadini di avere migliori servizi di telefonia mobile;

VISTO lo schema del contratto di ospitalità, predisposto dagli uffici secondo le indicazioni ricevute dall'Amministrazione ed in accordo con la controparte la Società Linkem, per il canone annuo di € 1.500,00 soggetto ad aggiornamento Istat e per la durata di 6 anni, rinnovabili, costituito da n. 14 articoli;

RITENUTO necessario ed opportuno assumere i provvedimenti di competenza;

Sulla proposta di cui sopra, il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.n.267/2000, che qui di seguito sottoscrive:

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Di Pietro Nicola

Sulla proposta di cui sopra, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.n.267/2000, che qui di seguito sottoscrive:

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Porta Giacomo

VISTO il TUEL;

VISTO il vigente statuto comunale;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai convenuti aventi diritto;

DELIBERA

1) Di fornire alla società Linkem spa avente sede legale a Roma il servizio di ospitalità per l'installazione, gestione e manutenzione di apparati Wi Max di proprietà della stessa, su un palo di

R:\COMUNE\1 area generale\Giunta\2012\tognetti\DELIBERE GIUNTA COMUNALE\COPIE\N. 70 Ripetitore Linkem ospitalità per impianti di comunicazione elettroniche.doc



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2012

illuminazione posto nel nuovo centro sportivo comunale di Mergozzo individuato al catasto terreni al foglio 28 mappale 183 e meglio riportato nella allegata planimetria, per il canone anno di € 1.500,00, soggetto ad aggiornamento istat e per la durata di 6 anni, rinnovabili, alle condizioni tutte fissate nel contratto di cui al punto 2) del presente atto;

- 2) Di approvare, conseguentemente e contestualmente, lo schema del nuovo contratto di ospitalità con allegata planimetria, costituito da n. 14 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale come allegato A)
- 3) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo a sottoscrivere il contratto di ospitalità di cui al punto precedente con il legale rappresentante della società Linkem spa di Roma;
- 4) Di dare atto che le spese di registrazione del predetto contratto sono divise in parti uguali tra il comune e la società Ospitata Linkem spa, la quale provvederà alle relative incombenze ed al pagamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione. Il 50% della spesa di registrazione dovuta dal comune sarà decurtato dal primo canone corrisposto dalla predetta società;
- 5) Di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliare contemporaneamente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000;
- 6) Di disporre la pubblicazione all'albo pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi, dando atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva l'undicesimo giorno di tale pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

COMUNE DI MERGOZZO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

CONTRATTO DI OSPITALITÀ
PER INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE
DI APPARATI WI- MAX DI PROPRIETÀ DELLA DITTA LINKEM SPA
SU UN PALO DI ILLUMINAZIONE POSTO
NEL NUOVO CENTRO SPORTIVO
DI PROPRIETÀ DEL COMUNALE DI MERGOZZO
INDIVIDUATO AL CT AL FOGLIO 28 MAPPALE 183

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, 1 (uno) per ciascuna delle parti contraenti ed 1 (uno) per l'Agenzia delle Entrate.

TRA

il **Comune di Mergozzo** avente sede legale in Mergozzo in via Pallanza n. 2 (codice fiscale 84003060039 e partita IVA 00528520034) rappresentato nel presente contratto in forza della delibera della giunta Comunale n. del , dal Sig. Di Pietro Nicola, nato a Messina, il 18 agosto 1952. residente in Malesco, via Roma, n. 16, codice fiscale DPTNCL52M18F158R .nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ospitante»

- da una parte -

E

Linkem S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Città d'Europa n° 681, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 13456840159, iscritta al Registro delle Imprese di Roma il 6.7.2012 con lo stesso numero di codice fiscale sopra richiamato, rappresentata per il presente atto dal dr. Davide Rota, nato a Saronno (VA) il 26.10.1968 residente a Milano in via Mascagni Pietro n. 14 in qualità di Consigliere Amministratore delegato e Legale Rappresentante, (nel seguito "Ospitato")

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- A) l'Ospitante è il comune di Mergozzo quale proprietario che ha la legittima disponibilità di palo di illuminazione posto nel nuovo centro sportivo comunale sito nel comune di Mergozzo, catastalmente censito al NCT al foglio 28 mappale 183 (di seguito "Immobile");
- B) la società Linkem spa, operatore di telecomunicazione, ha manifestato il proprio interesse a ricevere servizi di ospitalità (di seguito anche "Ospitalità") presso il predetto immobile, per il posizionamento di propri apparati Wi Max;
- C) con il presente accordo, le parti intendono disciplinare le condizioni relative alla ospitalità che l'ospitante presterà a favore dell'ospitato per l'installazione dei propri apparati Wi Max per la fornitura del servizio pubblico di cui alla premessa C):

TUTTO CIO PREMESSO

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- ALLEGATI

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di ospitalità (nel seguito "il contratto").

Art.2- OGGETTO

Linkem S.p.A.

(comune Mergozzo)

Oggetto del presente contratto è la fornitura dell'Ospitalità, da parte del Comune Ospitante in favore dell'Ospitato Linkem spa, consistente:

- a) Nell'attribuzione del godimento di una porzione dell'immobile (palo di illuminazione) (di seguito anche Postazione), comprensiva di sistemi di energia e di condizionamento, se richiesti, per l'istallazione di apparati Wi Max dell'Ospitato e dello spazio utile per il passaggio cavi e per l'accesso alla postazione necessario per tutte le attività funzionali o connesse all'istallazione, alla gestione ed alla manutenzione dei propri apparati Wi- Max, nonché,
- b) Nello svolgimenti di:
 - attività necessarie alla predisposizione della postazione per la realizzazione, da parte dell'Ospitato, di opere di adeguamento infrastrutturale della postazione medesima e di adeguamento tecnologico;
 - attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della postazione;
 - servizi per la gestione dell'accesso alla postazione da parte del personale autorizzato dall'ospitato Linkem spa;

Il Comune dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della postazione e dell'ospitalità.

L'ospitato Linkem spa dichiara che gli apparati Wi Max che verranno installati presso la postazione saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, al Comune.

Art.3- DURATA E DECORRENZA

Il contratto avrà la durata di anni 6 (sei) anni.

Il contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Comune consente che l'ospitato Linkem spa possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto di ospitalità avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio lavori, così come risultante dalla comunicazione inviata dall'ospitato Linkem spa al Comune. Da tale data decorrerà l'obbligo di pagamento dei canoni di cui al successivo art. 4.

Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e l'inizio di efficacia dello stesso è consentito all'ospitato Linkem spa l'accesso alle parti concesse per poter condurre sopralluoghi e verifiche necessarie alla definizione del progetto e delle certificazioni.

Qualora entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione il presente contratto non abbia avuto decorrenza il contratto si estinguerà automaticamente senza che le parti abbiano nulla a pretendere l'una dall'altra.

Art.4- CANONE DI OSPITALITA'

Il corrispettivo annuo per l'ospitalità fornita dal Comune, in adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente accordo, è determinato in euro 1.500,00 (diconsi millecinquecento/00); L'importo del corrispettivo, comprensivo delle spese generali ed servizi e oneri accessori necessari al funzionamento dell'impianto, sarà corrisposto con rate semestrali anticipate di euro 750,00 (diconsi settecentocinquanta/00) e sarà aggiornato automaticamente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno precedente.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente di tesoreria indicato dal Comune: Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Verbania IBAN IT30F0569622400000002224X23;

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto

Ove il canone e ogni altro eventuale corrispettivo siano pagati con un ritardo superiore a trenta

giorni dal termine convenuto, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora, nella misura dell'interesse legale, calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora dell'ospitato Linkem spa nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di ospitalità e impedirà il decorso dei termini di cui sopra.

Art.5- USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile (palo di illuminazione) è concessa in ospitalità per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'impianto"), per il perseguimento degli scopi sociali dell'ospitata Linkem spa e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area di "servizio radio", area complessivamente servita dall'impianto previsto in contratto e da quelli immediatamente limitrofi.

Le Parti convengono pertanto che il diritto dell'ospitata Linkem spa di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, mera innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa conduttrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

Il Comune pertanto autorizza sin d'ora l'ospitata Linkem spa ad effettuare nel corso del contratto entro i limiti della porzione di immobile data in ospitalità e come definita sopra all'art. 2, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale al progetto/disegno di cui al punto 2 del presente contratto.

L'ospitata Linkem spa, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idoneo allo scopo per il quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, nell'area oggetto della ospitalità e sulla restante proprietà del Comune di tutti i cavi funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà dell'ospitata Linkem spa che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà, altresì, a carico dell'ospitata Linkem spa l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta necessari alla realizzazione dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Comune concede la facoltà ed autorizza l'ospitato Linkem spa a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'impianto, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura dell'ospitata Linkem spa, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

Il Comune non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto del fatto che l'ospitata Linkem spa apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera); resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza il Comune farà quanto in suo potere per collaborare con l'Ospitato Linkem spa al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine del contratto della porzione di immobile, l'ospitata Linkem spa provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto,

Linkem S.p.A.

(Il comune di Mergozzo)

degli accessori e di quant'altro installato o posizionato in forza del presente contratto.

Art.6- IMPEGNI DELLA OSPITATA LINKEM SPA

L'ospitata Linkem spa si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

L'ospitata Linkem spa solleva il Comune da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, l'ospitata Linkem spa dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da responsabilità civile generale verso i terzi.

Art.7- CONSEGNA E ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

L'ospitata Linkem spa, dopo la ricezione da parte del comune della comunicazione di inizio di efficacia del contratto, verrà immessa dal comune nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna dello stesso nello stato di fatto in cui attualmente si trova, a partire dalla data indicata nella comunicazione in esame.

L'ospitata Linkem spa ha il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto.

L'ospitata Linkem spa avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al comune e ai terzi.

Il Comune garantisce alla ospitata Linkem che la porzione di immobile data in ospitalità è accessibile liberamente, impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della ospitalità.

Art.8- CESSIONE DEL CONTRATTO

Il comune, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di ospitalità all'ospitato Linkem spa della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

L'ospitalità Linkem spa avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, nonché di sublocare e concedere ospitalità sul proprio impianto ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

Il Comune autorizza sin d'ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile concessa venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali il Comune la ha concessa in ospitalità.

La ospitata Linkem è autorizzata sin d'ora dal comune alla cessione del contratto e/o sub-concessione della porzione di immobile in favore di società facenti parte dello stesso gruppo di Linkem SpA.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della ospitata Linkem, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Art.9- REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese di registrazione del presente contratto, in quanto dovute, saranno sostenute in parti uguali dal comune e dalla ospitata Linkem. La ospitata Linkem provvederà allo svolgimento delle relative incombenze ed al pagamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione. Il 50% della spesa di registrazione dovuta dal comune sarà decurtato dal primo canone corrisposto dalla ospitata Linkem.

Art.10- MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.11- DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 12 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

Il Comune in via Pallanza 2 Mergozzo (VB)

La Ospitata Linkem in viale Città d'Europa n. 681 Roma.

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

I dati personali del Comune saranno trattati dalla ospitata Linkem solo per le seguenti finalità:

a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;

b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la ospitata Linkem potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del comune compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla ospitata Linkem anche nell'interesse dei propri fornitori;

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla ospitata Linkem.

I dati personali del comune potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della ospitata Linkem i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

Il comune autorizza espressamente la ospitata Linkem al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 13.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14 - RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate

Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da un terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1) in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di un'Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2) per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1) e 2), la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... li'

Il Comune di Mergozzo
Responsabile del Servizio
Di Pietro Nicola

L'Ospitata Linkem spa
Consigliere e Amministratore Delegato
Rota Davide

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile il comune e la ospitata Linkem dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti:

art.3 (Durata e Decorrenza), art. 4 (Canone), art.5 (Uso della porzione di immobile), art.6 (Impegni della ospitata Linkem), art. 7 (Consegna e accesso alla porzione di immobile) art.8 (Cessione del contratto), art. 12 (Elezione di domicilio), art. 13 (Trattamento dati personali), art. 14 (Riservatezza) .

Letto, confermato e sottoscritto.

.....li'

Il Comune di Mergozzo
Responsabile del Servizio
Di Pietro Nicola

L'Ospitata Linkem spa
Consigliere e Amministratore Delegato
Rota Davide

ALLEGATI

A) Pianta e prospetto



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2012

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Referto di Pubblicazione (art. 124 D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 19 NOV. 2012
all'Albo pretorio on line del Comune www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, li 19 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Di Pietro dr. Nicola)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29 ottobre 2012

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (at. 134 – 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)
- Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Mergozzo, li 19 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mergozzo, li 19 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Di Pietro dr. Nicola)

